

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce: I Sezione, 6 luglio 2005, n. 680

In presenza di una puntuale norma dello statuto che prevede la rappresentanza di entrambi i sessi nella giunta comunale, nel caso in cui per ragioni tecnico-politiche non sia possibile assicurare la presenza femminile il sindaco deve giustificare la scelta con motivazione puntuale, esaustiva e concreta.

Omissis.

considerato che, secondo il giudizio, pur sommario, del Collegio, oltre al tradizionale riconoscimento della legittimazione dei Consiglieri Comunali ad agire in giudizio ove vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio, deve riconoscersi loro un'analogha potestà nei casi in cui, come quello in esame, venga contestata sotto altri profili - tra cui particolarmente quelli concernenti il rispetto della disciplina statutaria - la legittimità dell'azione degli organi politici dell'Ente di appartenenza;

ritenuto che, in definitiva, i rimedi giurisdizionali sembrano doppiare, in questi casi, quelli politico amministrativi, per un verso presupponendo, come quest'ultimi, la medesima funzione di controllo, tipica del Consiglio Comunale, e tuttavia, per altro verso, dagli stessi distinguendosi per il fatto di riguardare i casi di vera e propria illegittimità degli atti e non di mera inopportunità politica latamente intesa;

ritenuto dunque che l'accesso alla tutela da parte del giudice completi il ruolo centrale che i componenti del Consiglio rivestono nella vita dell'ente locale, consentendo loro di agire a tutela di interessi che, altrimenti, sarebbero in concreto privi di protezione in sede processuale;

ritenuto poi, quanto alla configurabilità delle violazioni contestate al Sindaco nella formazione della Giunta, che la disciplina costituzionale (art. 51 Cost.: «... la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»), primaria (art. 6 t.u. 267/00) e secondaria (art. 32 statuto comunale: «Nella composizione della Giunta è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi») di riferimento favorisce e/o garantisce una rappresentanza femminile nell'organo predetto;

ritenuto, tuttavia, che tale previsione vada temperata, secondo canoni di ragionevolezza, con le prerogative riservate al Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta;

ritenuto, dunque, che il Sindaco debba procedere, nel corretto esercizio delle proprie attribuzioni, ad una nuova formazione della Giunta Comunale, adoperandosi per assicurarvi una rappresentanza femminile o, nel caso in cui ciò non sia, per ragioni tecnico-politiche, possibile, illustrando con motivazione puntuale, esaustiva e concreta le ragioni che impediscono l'attuazione del c.d. principio delle pari opportunità;

ritenuto congruo assegnare al Sindaco, per provvedere nei sensi sopra indicati, il termine di 45 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest'ordinanza;

Omissis.